



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessoradu de s'igiene e sanidade e de s'assistèntzia sotziale
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale
Direzione Generale della Sanità
Servizio Promozione della salute e osservatorio epidemiologico



SPreSAL ASL Sardegna

INAIL

Istituto Nazionale per
l'Assicurazione contro gli
Infortuni sul Lavoro
Direzione Regionale Sardegna



Federazione Regionale Ordini
dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri della Sardegna

Malattie professionali o di sospetta origine professionale

Obblighi certificativi dei medici

Documentazione informativa

A cura del Gruppo di Lavoro sulla prevenzione malattie professionali

Dott.ssa Angius M. - SPreSAL ASL n.1 di Sassari

Dott.ssa Corrias G. A. - SPreSAL ASL n.2 di Olbia

Dott.ssa Pintore R. - SPreSAL ASL n.3 di Nuoro

Dott. Nieddu V. - SPreSAL ASL n.4 di Lanusei

Dott. Melis M. - SPreSAL ASL n.5 di Oristano

Dott.ssa Deplano L. - SPreSAL ASL n.6 di Sanluri

Dott. Biggio A. - SPreSAL ASL n.7 di Carbonia

Dott. Pergola M. - SPreSAL ASL n.8 di Cagliari

Dott. Denti S. - INAIL Direzione Regionale Sardegna

Dott. Arru A. - Federazione Regionale Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Sardegna

Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018
Programma P-7.2 Prevenzione malattie professionali
Attuazione Attività P-7.2.2.5

INDICE

INTRODUZIONE	3
LE MALATTIE PROFESSIONALI IN SARDEGNA	3
DEFINIZIONE DI MALATTIA PROFESSIONALE	3
OBBLIGHI DEI MEDICI.....	3
1) DENUNCIA-SEGNALAZIONE DI MALATTIA PROFESSIONALE.....	3
2) PRIMO CERTIFICATO MEDICO DI MALATTIA PROFESSIONALE	5
3) REFERTO ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	6
4) ALTRE COMUNICAZIONI IN CAPO AI MEDICI CERTIFICATORI	8
MODULO DENUNCIA/SEGNALAZIONE EX ART. 139 DPR 1125/65 E S.M.I.	9
MODULO REFERTO EX ART. 365 C.P.	12
MODULO SEGNALAZIONE TUMORI PROFESSIONALI EX ART. 244, c. 2, D.LGS. 81/08	13
SCHEDA DI SEGNALAZIONE MESO 1	17
INDIRIZZI DEI DESTINATARI.....	18

Introduzione

La presente documentazione ha come obiettivo principale quello di fornire ai medici informazioni sugli obblighi certificativi derivanti dalla diagnosi o sospetta diagnosi di malattia professionale.

Questo documento rappresenta una delle attività, stabilite dal Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 adottato con delibera della Giunta Regionale della Sardegna n. 30/21 del 16/06/2015, atte a favorire l'individuazione e l'emersione del fenomeno delle malattie professionali non solo ai fini assicurativi medico-legali, ma anche ai fini statistico-epidemiologici, utili per l'individuazione dei fattori di rischio e per la prevenzione delle malattie professionali stesse. Per ciascuno degli adempimenti previsti vengono indicati le finalità, i riferimenti normativi, le modalità da seguire e i destinatari delle comunicazioni.

Le malattie professionali in Sardegna

Allo stato attuale, nella regione Sardegna, i dati dei Flussi Informativi INAIL/Regioni mettono in evidenza un andamento crescente del numero complessivo delle malattie professionali denunciate all'INAIL, con un incremento notevole dal 2000 al 2013. L'analisi delle malattie professionali denunciate/riconosciute evidenzia come tale andamento riguardi in maniera preponderante le patologie muscolo-scheletriche, a fronte di una sottostima di altre, prime fra tutte le neoplasie professionali.

Si sottolinea, inoltre, una sotto-segnalazione del fenomeno delle malattie professionali, rispetto all'obbligo di denuncia/segnalazione previsto dall'art. 139 del DPR 1124/1965 come modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 38/2000.

Definizione di Malattia professionale

Si può definire come *“una condizione patologica la cui eziopatogenesi può essere ricondotta all'attività lavorativa svolta dal soggetto a seguito dell'esposizione ad uno o più fattori di rischio presenti nel ciclo lavorativo stesso o nell'ambiente di lavoro”*.

Obblighi dei medici

1) Denuncia/Segnalazione di malattia professionale

Finalità

Ha finalità epidemiologico-preventive, essendo destinata all'implementazione del “Registro Nazionale delle malattie causate dal lavoro o ad esso correlate” e all'identificazione del maggior numero possibile di sospette malattie professionali, con l'ampliamento delle conoscenze sui fattori di rischio lavorativo e la loro correlazione con le patologie.

Norme di riferimento

L'obbligo della denuncia/segnalazione di malattia professionale è previsto dall'art. 139 del DPR 1124/1965, così come modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 38/2000.

Quando va fatta

Quando la malattia è compresa nell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia/segnalazione, ai sensi dell'art.139 del DPR 1124/1965 e s.m.i., approvato con apposito Decreto Ministeriale, periodicamente aggiornato sulla base delle indicazioni della Commissione scientifica appositamente istituita dall'art. 10 del D.Lgs. 38/2000.

In particolare:

- l'art.139 del DPR 1124/1965 prevede che *“È obbligatoria, per ogni medico, che ne riconosca l'esistenza, la denuncia delle malattie professionali, che saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto del*

- *Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità. La denuncia deve essere fatta all'Ispettorato del lavoro competente per territorio, il quale ne trasmette copia all'Ufficio del medico provinciale* (oggi ASL-SPreSAL);
- l'art. 10, c. 4, del D.Lgs. 38/2000 prevede, tra l'altro, che *"La trasmissione della copia della denuncia di cui all'articolo 139, comma 2, del testo unico e successive modificazioni e integrazioni, è effettuata, oltre che alla azienda sanitaria locale, anche alla sede dell'istituto assicuratore competente per territorio"*.

Sempre il comma 4 dell'art. 10 precisa che *"Fermo restando che sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il lavoratore dimostri l'origine professionale, l'elenco delle malattie di cui all'articolo 139 del testo unico conterrà anche liste di malattie di probabile e di possibile origine lavorativa, da tenere sotto osservazione ai fini della revisione delle tabelle delle malattie professionali di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico"*.

Tale precisazione è importante in quanto la comunicazione delle malattie diagnosticate, seppure appartenenti alle liste di probabile e possibile origine lavorativa, andrà ad alimentare i flussi informativi utilizzati dalla Commissione scientifica per l'elaborazione e la revisione periodica dell'elenco delle malattie di cui all'articolo 139 e delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico.

La denuncia/segnalazione è, pertanto, fondamentale al fine di:

- garantire l'emersione di malattie che attualmente non sono presenti nelle tabelle INAIL;
- programmare piani di ricerca attiva delle malattie professionali;
- programmare piani di prevenzione mirati per comparti lavorativi, per rischi specifici, etc.

L'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia (ultimo aggiornamento D.M. 10 giugno 2014) è articolato in tre liste: lista I, lista II, lista III.

Lista I: contiene le malattie "la cui origine lavorativa risulta essere di elevata probabilità", ed è suddivisa a sua volta in sei gruppi:

Gruppo 1: contiene le malattie da agenti chimici (esclusi i tumori) ed è costituita, attualmente, da 59 agenti (es. metalli, idrocarburi, etc.);

Gruppo 2: contiene le malattie da agenti fisici, ad esempio rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti (esclusi i tumori) ed è costituita da 12 agenti;

Gruppo 3: contiene le malattie da agenti biologici (esclusi i tumori) ed è costituita, attualmente, da 39 agenti;

Gruppo 4: contiene malattie dell'apparato respiratorio non comprese in altre voci (esclusi i tumori) ed è costituita, attualmente, da 26 agenti (es. silice, talco, etc.);

Gruppo 5: contiene malattie della pelle (esclusi i tumori) ed è costituita, attualmente, da 9 agenti, (es. oli minerali, radiazioni solari, etc.);

Gruppo 6: contiene i tumori ed è costituita, attualmente, da 27 agenti (es. amianto, benzene, cromo, radiazioni ionizzanti, radon, etc.) e 19 lavorazioni/esposizioni (es. attività di verniciatore, industria della gomma, attività di saldatura, polveri di cuoio, etc.).

Lista II: contiene le malattie "la cui origine lavorativa è di limitata probabilità", ciò significa che attualmente non sussistono ancora conoscenze sufficientemente approfondite perché siano incluse nella prima lista. È costituita dai seguenti gruppi:

Gruppo 1: contiene le malattie da agenti chimici (esclusi i tumori) ed è costituita, attualmente, da 5 agenti (es. diisocianati, etc.);

Gruppo 2: contiene le malattie da agenti fisici (esclusi i tumori) ed è costituita da 4 agenti (es. microtraumi da vibrazioni a carico degli arti superiori, etc.);

Gruppo 6: contiene i tumori ed è costituita, attualmente, da 12 agenti (es. amianto per quanto riguarda i tumori della faringe, stomaco, colon-retto, benzene, cromo, radiazioni ionizzanti, radon, etc.) e 17 lavorazioni/esposizioni (es. attività di parrucchieri e tumore della vescica, raffinazione del petrolio e leucemie/linfomi, etc.);

Gruppo 7: contiene malattie psichiche e psicosomatiche da disfunzioni dell'organizzazione del lavoro e comprende solo due malattie: il disturbo dell'adattamento cronico e il disturbo post-traumatico cronico da stress.

Lista III: contiene le malattie "la cui origine lavorativa è possibile". È costituita dai seguenti tre gruppi:

Gruppo 1: contiene le malattie da agenti chimici (esclusi i tumori) ed è costituita, attualmente, da 2 agenti (es. silice libera e fibre ceramiche);

Gruppo 2: contiene le malattie da agenti fisici (esclusi i tumori) ed è costituita da 2 agenti;

Gruppo 6: contiene i tumori ed è costituita, attualmente, da 12 agenti (es. amianto per quanto riguarda il tumore dell'esofago, fibre ceramiche, etc.).

Per le malattie di cui alle liste I e II nella denuncia/segnalazione deve essere riportato anche il codice identificativo della malattia correlata all'agente causale (codice indicato nelle liste stesse), composto da: numero lista, numero gruppo malattia (da 1 a 7), numero progressivo dell'agente, codice della malattia (ICD-10).

Si precisa che la denuncia/segnalazione ex art. 139 del DPR 1124/65 e s.m.i.:

- non avvia l'iter assicurativo per il riconoscimento di malattia professionale (che avviene esclusivamente inviando la prima certificazione di malattia professionale all'INAIL);
- non necessita di consenso del lavoratore (è un obbligo in capo al medico);
- è obbligatoria anche se il lavoratore non è assicurato all'INAIL.

Quali informazioni deve contenere

La denuncia/segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- dati identificativi del medico dichiarante;
- dati anagrafici completi del lavoratore;
- informazioni relative al lavoro attuale;
- dati identificativi del Datore di lavoro attuale;
- informazioni sulla malattia, riportando anche il codice identificativo della malattia correlata all'agente causale, e sull'attività lavorativa ad essa correlabile;
- data di diagnosi;
- lavorazioni, fattori di rischio che avrebbero causato la malattia;
- disturbi accusati dal lavoratore;
- esame clinico;
- esami e accertamenti (in copia ove possibile);
- luogo, data e firma del medico.

Destinatari

La denuncia/segnalazione va trasmessa al Servizio di prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPreSAL) della ASL e alla Direzione Territoriale del Lavoro competenti per territorio nonché all'INAIL. Riguardo all'INAIL, in base all'art. 21, c. 3, del D.Lgs. 151/2015, a decorrere dal 22 marzo 2016, con la trasmissione per via telematica del certificato di malattia professionale di cui al successivo punto 2) ai sensi degli articoli 53 e 251 del DPR 1124/65 come modificati dallo stesso D.Lgs. 151/2015, si intende assolto, per le malattie professionali indicate nell'elenco di cui all'art. 139 del DPR 1124/65, l'obbligo di trasmissione a tale Istituto della denuncia/segnalazione ex art. 139 DPR 1124/65 e s.m.i. ai fini dell'alimentazione del Registro Nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate di cui all'art. 10, c.5, del D.Lgs. 38/2000, rimanendo chiaramente a carico del medico l'obbligo di invio di tale denuncia/segnalazione a SPreSAL e DTL territorialmente competenti. Non esistendo una modulistica di legge, può essere utilizzato per la denuncia/segnalazione a SPreSAL e DTL l'allegato modulo "*Denuncia/Segnalazione ex art. 139 DPR 1124/65 e s.m.i.*", pagina 9, che contiene gli elementi necessari; in alternativa, è possibile adempiere a tale obbligo trasmettendo copia del predetto modello inviato all'INAIL anche a SPreSAL e DTL, con apposita nota recante la precisazione che è da intendersi quale denuncia/segnalazione ex art. 139 DPR 1124/1965 e s.m.i..

L'omissione della denuncia/segnalazione di malattia professionale da parte del medico prevede l'arresto fino a 3 mesi o l'ammenda da euro 258,00 a euro 1.032,00 (art. 139 DPR 1124/65, c. 3, e s.m.i.); per il medico competente la sanzione prevede l'arresto da 2 a 4 mesi o l'ammenda da euro 516,00 a euro 2.582,00 (art. 139 DPR 1124/65, c. 4, e s.m.i.).

2) Primo certificato medico di malattia professionale

Finalità

Ha finalità assicurativo-previdenziali. E' l'atto indispensabile che consente all'INAIL di avviare l'istruttoria per l'eventuale riconoscimento della natura professionale della malattia e, in caso positivo, l'erogazione delle prestazioni.

Norme di riferimento

E' previsto dagli artt. 53 e 251 del DPR 1124/65, così come modificati dall'art. 21 del D.Lgs. 151/2015.

Quando va fatto

Quando un medico rileva una malattia per la quale sospetta un'origine professionale è obbligato a rilasciare il certificato e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'INAIL contestualmente alla sua compilazione.

Quali informazioni deve contenere

L'articolo 53 del DPR 1124/65 indica le informazioni che devono essere contenute nel certificato medico:

- domicilio del lavoratore tecnopatico;
- luogo dove si trova eventualmente ricoverato;
- relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dal lavoratore tecnopatico stesso e di quella rilevata dal medico certificatore.

I medici certificatori hanno l'obbligo di fornire all'Istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie.

Presupposto fondamentale per una certificazione corretta è la compilazione appropriata di ogni campo di pertinenza; deve essere compilato e inviato un singolo certificato per ciascuna patologia diagnosticata.

Al riguardo si rimanda al manuale di certificazione reperibile all'indirizzo:

https://www.inail.it/cs/internet/docs/ucm_220636.pdf?datapubblicazione=2016-02-16§ion=atti-e-documenti.

Destinatari

Il DPR 1124/65, come modificato dal D.Lgs. 151/2015 ("job act"), prevede il rilascio del certificato e la sua trasmissione direttamente da parte del medico, all'INAIL, esclusivamente attraverso la modalità telematica, contestualmente alla sua compilazione, a partire dal 22/03/2016 (vedasi circolare n. 10/2016 del 21/03/2016 del Direttore Generale INAIL: https://www.inail.it/cs/internet/docs/testo-integrale_circolare-n-10-del-21-marzo-2016.pdf).

I contravventori sono puniti con l'ammenda da euro 258,00 a euro 1.549,00.

3) Referto all'Autorità Giudiziaria

Finalità

Il referto è l'atto con il quale l'esercente una professione sanitaria riferisce all'Autorità Giudiziaria (di seguito AG) di aver prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto procedibile di ufficio. Il fine della trasmissione del referto è segnalare all'AG un evento su cui la stessa dovrà indagare per identificare i responsabili di eventuali reati.

Norme di riferimento

Art. 365 c.p., art. 334 c.p.p., artt. 589 - 590 - 583 c.p..

L'art. 365 del Codice Penale prevede che "*chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'articolo 361 CP¹, è punito con la multa fino a cinquecentosedici euro. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale [art.384].*"

L'omissione del referto all'AG è un reato regolamentato dal Titolo III Capo I del Codice Penale (di seguito CP), "*delitti contro l'attività giudiziaria*", evidenziando che rappresenta un ostacolo all'attività giudiziaria, in quanto la stessa AG, in seguito a comunicazione di *notizia criminis*, ha l'obbligo dell'azione penale.

Analizzando l'articolo 365 del CP con riferimento ai casi di patologie di natura professionale, si evince che l'obbligo di referto sussiste per il medico nelle seguenti situazioni:

- deve aver prestato "assistenza od opera": significa che l'obbligo nasce dalla prestazione sanitaria effettivamente e concretamente data al paziente/lavoratore; assistenza sarebbe riferibile a un'attività continuativa mentre opera sarebbe riferibile ad attività occasionale, quale la semplice visita medica; opera può avere oggetto anche un cadavere durante una autopsia; è necessario che il medico abbia personalmente constatato il caso, non è sufficiente la descrizione fattane da terzi o la conoscenza del caso attraverso documenti;
- deve trattarsi di situazioni che "possono" presentare i caratteri dei delitti perseguibili d'ufficio: l'obbligo sorge ogni volta che vi sia la mera, semplice possibilità che il fatto presenti caratteri del delitto perseguibile d'ufficio;
- "...*Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale...*": tale esimente dimostra la prevalenza della tutela della salute e della vita umana sulla procedibilità dell'azione penale. Qualora il teorico responsabile della malattia professionale o delle lesioni sia lo stesso assistito, subentra per il medico l'esimente, perciò non risponde dell'omissione di cui all'art. 365 del CP.

I casi che possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile d'ufficio (vedasi successiva tabella) sono²:

- 1) i delitti contro l'incolumità individuale, nella presente trattazione le lesioni personali colpose gravi e gravissime qualora siano state commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale;
- 2) i delitti contro la vita (omicidio colposo): sono da refertare i casi in cui il decesso sia legato a malattia professionale.

¹Art 361 CP (omessa denuncia di reato da parte del Pubblico Ufficiale): "... Autorità Giudiziaria, o ad altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne ..." (SPreSAL, Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro, della ASL).

²NB: esulano da tale trattazione tutte le altre circostanze che impongono la trasmissione del referto all'AG.

LESIONE PERSONALE	DOLOSA	COLPOSA Derivante da fatti commessi con la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale
LIEVISSIMA	Si procede a querela della persona offesa	Si procede a querela della persona offesa
LIEVE	Si procede d'ufficio	Si procede a querela della persona offesa
GRAVE	Si procede d'ufficio	Si procede d'ufficio
GRAVISSIMA	Si procede d'ufficio	Si procede d'ufficio

Le lesioni personali **gravi e gravissime** sono definite tali ai sensi dell'art. 583 CP, come compendiate nella seguente tabella.

LESIONE LIEVISSIMA	Malattia di durata non superiore ai 20 giorni
LESIONE LIEVE	Malattia di durata non superiore ai 40 giorni
LESIONE GRAVE	Malattia di durata superiore ai 40 giorni Ovvero: 1. incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni di durata superiore ai 40 giorni 2. pericolo di vita 3. indebolimento permanente di un senso o di un organo
LESIONE GRAVISSIMA	Malattia certamente o probabilmente insanabile Ovvero: 1. perdita di un senso 2. perdita di un arto, mutilazione che renda un arto inservibile 3. perdita dell'uso di un organo 4. perdita della capacità di procreare 5. permanente e grave difficoltà della favella 6. deformazione, sfregio permanente del viso

Quali informazioni deve contenere

I dati che deve contenere il referto sono stabiliti dall'art. 334 del CPP (codice di procedura penale):

il referto "indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare."

Gli elementi costitutivi del referto, da redigere su carta intestata del medico, sono le generalità della persona che ha richiesto assistenza od opera del sanitario, il luogo e la data in cui tale opera è avvenuta, tutte le informazioni utili a stabilire le circostanze dell'evento, i mezzi e le modalità con cui l'evento è stato potenzialmente prodotto. Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto.

L'atto deve contenere tutti gli elementi che permetteranno all'AG di identificare il soggetto malato/infortunato, il luogo ove egli è rintracciabile, e soprattutto tutti quegli elementi che permetteranno di "descrivere" la condizione clinica e patologica del soggetto al momento dell'assistenza od opera prestata: segni clinici, anatomici descritti con precisione al momento dell'attività prestata. Questo è un dato fondamentale da non sottovalutare anche ai fini di una successiva indagine da parte della polizia giudiziaria SPreSAL, di un perito, di un CTU, dello stesso Pubblico Ministero: taluni orientamenti della dottrina del diritto sembrerebbero orientarsi, in caso di referto incompleto, verso un'inutilità dello stesso, configurandosi il reato di omissione stessa ai sensi dell'art. 365 CP.

Non esiste una modulistica di legge; può essere utilizzato l'allegato "Modulo Referto ex art. 365 c.p.", pagina 12, che contiene gli elementi necessari.

Destinatari

Come stabilito dall'art. 334 c.p.p., il Referto deve essere fatto pervenire entro 48 ore, o immediatamente se vi è pericolo nel ritardo, al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica territorialmente competente ovvero "a qualsiasi Ufficiale di Polizia Giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza all'Ufficiale di Polizia Giudiziaria più vicino" (quindi anche lo SPreSAL). Il ritardo è considerato equivalente all'omissione.

Gran parte degli esperti di diritto penale ritengono che il termine decorra a partire dalla prima osservazione che al medico abbia fatto sorgere il sospetto (in termini di mera possibilità) che il caso abbia i caratteri di delitto perseguibile d'ufficio.

L'omissione è punita con l'ammenda fino a euro 516,00.

4) Altre comunicazioni in capo ai medici certificatori

In aggiunta agli obblighi sopra descritti, esistono delle situazioni particolari che comportano ulteriori adempimenti per il medico nell'esercizio delle proprie funzioni.

- **DENUNCIA ex art. 92, c. 2, D.Lgs. 230/95:** nell'ambito della tutela per le patologie derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti, il medico deve comunicare alla Direzione Territoriale del Lavoro e al Servizio PreSAL competenti per territorio (sede dell'attività lavorativa) i casi di malattia professionale correlati ad esposizione a radiazioni ionizzanti entro 3 giorni dalla diagnosi; l'omessa notifica prevede l'arresto fino a 1 mese o l'ammenda da euro 258,00 a euro 1.549,00, ai sensi dell'art. 139, c. 4, lettera b, dello stesso D.Lgs.
- **DENUNCIA ex art. 92, c. 3, D.Lgs. 230/95:** i medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali o assicurativi pubblici o privati, che refertano casi di neoplasie da loro ritenute causate da esposizione lavorativa alle radiazioni ionizzanti, trasmettono all'INAIL copia della relativa documentazione clinica ovvero anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi lavorativa; l'omissione è sanzionata con l'arresto fino a 1 mese o l'ammenda da euro 258,00 a euro 1.549,00, ai sensi dell'art. 139, c. 4, lettera b, dello stesso D.Lgs.
- **SEGNALAZIONE ex art. 244, c. 2, D.Lgs. 81/2008:** *"2. I medici e le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali ed assicurativi pubblici o privati, che identificano casi di **neoplasie** da loro ritenute attribuibili ad esposizioni lavorative ad agenti cancerogeni, ne danno segnalazione all'ISPESL, tramite i Centri operativi regionali (COR) di cui al comma 1, trasmettendo le informazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2002, n. 308, che regola le modalità di tenuta del registro, di raccolta e trasmissione delle informazioni."* Tale segnalazione è da inviare all'INAIL (che ha inglobato l'ISPESL, come stabilito dalla Legge n. 122 del 30.07.2010) per il tramite del COR, trasmettendo a quest'ultimo le informazioni di cui al suddetto DPCM 308/2002, secondo le procedure stabilite nel medesimo. Per tale segnalazione può essere utilizzato l'allegato modulo *"Modulo segnalazione tumori professionali ex art. 244, c. 2, D.Lgs. 81/2008"*, pagina 13, che contiene gli elementi necessari.
Riguardo ai casi di mesotelioma, in ottemperanza all'art. 3, c. 4, del predetto DPCM 308/2002, devono essere, inoltre, fornite al COR Sardegna (presso l'Assessorato dell'Igiene e Sanità e delle Politiche Sociali, via Roma n. 223, 09123 Cagliari) le informazioni di cui all'allegata *"Scheda di segnalazione Meso 1"* (pagina 17).
- **TRASMISSIONE documentazione clinica ex art. 281 D.Lgs. 81/2008:**
 1. *Presso l'ISPESL (oggi INAIL) è tenuto un registro dei casi di malattia ovvero di decesso dovuti all'esposizione ad agenti biologici.*
 2. *I medici, nonché le strutture sanitarie, pubbliche o private, che refertano i casi di malattia, ovvero di decesso di cui al comma 1, trasmettono all'ISPESL (oggi INAIL) copia della relativa documentazione clinica.*Al riguardo, si precisa che le modalità di trasmissione della documentazione clinica di cui al sopra riportato comma 2 nonché il modello e le modalità di tenuta del registro di cui al su indicato comma 1 non sono stati ancora definiti con il previsto Decreto di cui al comma 3 dello stesso art. 281 del D.Lgs. 81/2008.

Modulo Denuncia/Segnalazione ex art. 139 DPR 1125/65 e s.m.i.

Al Servizio PreSAL ASL _____
Alla DTL _____

Denuncia/Segnalazione di malattia professionale ai sensi degli artt. 139 DPR 1124/1965 e 10 del D.Lgs. 38/2000
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10.06.2014

E' stato presentato il Referto ex art. 365 c.p. ? SI NO

Medico dichiarante:

Cognome _____ Nome _____

Codice fiscale _____ n. telefono _____

In qualità di (1) _____

Nel Comune di _____ CAP _____ Prov. _____ presso la Struttura _____

Informazioni relative all'Assistito e al lavoro attuale:

Cognome _____ Nome _____ Sesso (M/F) _____

Codice fiscale _____ Data di nascita _____

Comune di nascita _____ Prov. _____ Nazionalità _____

Comune di residenza _____ Via _____ n. _____

Prov. _____ n. telefono _____ ASL _____

Attualmente lavoratore SI NO

Datore di Lavoro attuale (Ragione Sociale) _____

Settore lavorativo _____ Comune _____ Prov. _____

Informazioni sulla malattia (elenco DM 10/06/2014) e sull'attività ad essa correlabile:

sospetto diagnostico _____

malattia accertata _____

Lista I Lista II Lista III

Agente/Lavorazione/Esposizione _____ Codice Identificativo _____

Data prima diagnosi _____ Eventuale data abbandono lavoro _____

Eventuale data di morte conseguente alla malattia professionale _____

Datore di Lavoro per il quale l'assicurato svolge/svolgeva l'attività che ha presumibilmente causato la malattia (Ragione Sociale) _____

Settore lavorativo (2) _____ Mansione/Attività lavorativa (2) _____

Comune dove si è svolta l'attività lavorativa _____ Prov. _____

Tipologia di rapporto di lavoro: DIPENDENTE AUTONOMO

(1) Medico competente - Medico di Medicina generale - Medico specialista - altro (Vedasi successiva *Tabella Tipologia del medico*)

(2) Indicare, impiegando la scheda di anamnesi lavorativa allegata, tutti i datori di lavoro, settori, le mansioni e il rischio cui è possibile correlare la patologia segnalata

Anamnesi lavorativa pregressa

SCHEDA ANAMNESI LAVORATIVA

dal	al	Datore di lavoro (Ragione Sociale)	Settore lavorativo e Sub-Settore (*)	Mansione	Fattori di rischio

(*) Vedasi successiva *Tabella Settore e Sub-Settore lavorativo*

Lavorazione sostanze, fattori di rischio che avrebbero causato la malattia (o concausa)

Fattori di rischio extraprofessionali (se noti)

Disturbi accusati dal lavoratore

Esame clinico

Esami ed accertamenti strumentali effettuati (allegare copia accertamenti e documentazione clinica)

Patologie concomitanti

Altre notizie anamnestiche e cliniche di rilievo

Accertamento diagnostico compiuto in sede di sorveglianza sanitaria? SI NO

PRIMA VISTA VISTA PERIODICA ALTRO

Rispetto a precedente segnalazione il quadro è: AGGRAVATO INVARIATO

Note

E' stato compilato il primo certificato di malattia professionale ai sensi dell'art. 53 o dell'art. 251 DPR 1124/1965 SI NO

E' stato già riconosciuto dall'INAIL % _____ in data _____

Luogo e data _____

Timbro e firma del medico

Tabella Settore e Sub-Settore lavorativo

Settore lavorativo	Sub-Settore lavorativo		Settore lavorativo	Sub-Settore lavorativo	
Agricoltura, Silvicoltura e Pesca	1	Coltivazioni agricole non permanenti (cereali, ortaggi, fiori ...)	Servizi	37	Commercio all'ingrosso e al dettaglio (compresi i veicoli e la loro riparazione)
	2	Coltivazioni agricole permanenti (frutticoltura ...)		38	Trasporto marittimo e in acque interne di passeggeri
	3	Allevamento		39	Trasporto marittimo e in acque interne di merci
	4	Silvicoltura		40	Trasporto terrestre di passeggeri
	5	Pesca e Acquacoltura		41	Trasporto terrestre di merci
	6	Servizi all'agricoltura (potatura, noleggio di macchinari con operatore, gestione di impianti di irrigazione ...)		42	Trasporto aereo di passeggeri
Industria	7	Estrazione di cave e miniere (sabbia, marmo, petrolio, etc.)		43	Trasporto aereo di merci
	8	Alimentare e del tabacco		44	Magazzinaggio e supporto al trasporto
	9	Tessile e confezione di articoli di abbigliamento		45	Servizi postali e attività di corriere
	10	Conterie e fabbricazione di articoli in pelle e simili		46	Alloggi e ristorazioni
	11	Prime lavorazione del legno (segazione, squadratura ...)		47	Editoria. Produzione cinematografica e televisiva. Studi di registrazione e riproduzione
	12	Cartiere e attività cartotecniche		48	Telecomunicazioni fisse, mobili e satellitari
	13	Attività poligrafiche e riproduzione di supporti registrati		49	Produzione di software e consulenza informatica
	14	Raffinerie e stabilimenti petrolchimici		50	Attività finanziarie, assicurative e mobiliari
	15	Chimica e farmaceutica		51	Attività immobiliari
	16	Gomma e plastica		52	Attività professionali (ricerca, sviluppo, consulenza, studi professionali, pubblicità ...)
	17	Ceramica, vetro, calce, cemento e gesso e loro lavorazione. Lavorazione pietre, marmo, etc.		53	Attività di noleggio, agenzie di viaggio, supporto alle imprese (servizi di: vigilanza, pulizie, ricerca e gestione di personale ...)
	18	Metallurgia. Fabbricazione di prodotti in metallo. Motori, macchine e mezzi di trasporto (produzione e riparazione)		54	Istruzione
	19	Strumenti elettrici, elettronici e ottici		55	Sanità e assistenza sociale
	20	Energia, acqua, gas e vapore		56	Personale domestico (colf e assistenti familiari)
	21	Gestione dei rifiuti		57	Attività artistiche, sportive di intrattenimento e divertimento
	22	Costruzioni (edilizia, infrastrutture, installazione e manutenzione di impianti elettrici, idraulici e termici)		58	Altre attività riparazioni di computer e di beni personali e della casa, cura della persona (centri estetici, parrucchieri, etc.), lavanderia e pulitura, etc.
	Artigianato	23		Altre attività manifatturiere (mobili, lavori di gioielleria, giocattoli, strumenti musicali ...)	Pubblica Amministrazione
24		Alimentare	60	Istituti e organismi territoriali	
25		Tessile e confezione di articoli di abbigliamento	61	Istituti di ricerca	
26		Conterie e fabbricazione articoli in pelle e simili	62	Parastato	
27		Prime lavorazioni del legno (segazione, squadratura ...)			
28		Cartiere e attività cartotecniche			
29		Attività poligrafiche e riproduzione di supporti registrati			
30		Chimica e farmaceutica			
31		Gomma e plastica			
32		Ceramica, vetro, calce, cemento e gesso e loro lavorazione. Lavorazione pietre, marmo, etc.			
33		Metallurgia. Fabbricazione di prodotti in metallo. Motori, macchine e mezzi di trasporto			
34		Strumenti elettrici, elettronici e ottici			
35		Costruzioni (edilizia, infrastrutture, installazione e manutenzione di impianti elettrici, idraulici e termici)			
36		Altre attività manifatturiere (mobili, lavori di gioielleria, giocattoli, strumenti musicali ...)			

Tabella Tipologia Del Medico

IN QUALITÀ DI:	
1	Medico di Medicina generale
2	Medico Competente
3	Medico Ospedaliero
4	Medico Specialista Ambulatoriale ASL/Azienda Ospedaliera
5	Medico Dipartimento Prevenzione ASL
6	Medico Istituto Universitario
7	Medico Enti Previdenziali: INAIL
8	Medico Enti Previdenziali: INPS
9	Medico Militare
10	Medico Ministero dell'Interno (es. Polizia etc.)
11	Medico del Patronato
12	Libero Professionista
13	Altro

Modulo Referto ex art 365 c.p.

**Al Pubblico Ministero presso
la Procura della Repubblica
di _____**

Oggetto: Referto all'Autorità Giudiziaria ex art. 365 c.p.

Lavoratore _____

Nato a _____ il _____

Residente in _____ Via _____ n. _____

Telefono _____ Cell. _____

Attualmente dipendente presso _____

Sede legale _____ Via _____ n. _____

mansione _____

Data cessazione rapporto di lavoro _____

Luogo in cui si è determinata la malattia professionale: _____

Data in cui si è diagnosticata la malattia professionale: _____

Mezzo con cui è stata prodotta la malattia professionale: _____

Modalità con cui si è prodotta la lesione o la malattia professionale (ove nota)

Diagnosi: _____

Prognosi: _____

Eventuale ricovero presso _____

Data di decesso _____

Data e luogo di rilascio _____

Nome e Cognome del sanitario _____

Residente in _____ Via _____ n. _____

Telefono _____ Cell. _____

Firma e timbro del sanitario

SEGNALAZIONE TUMORI PROFESSIONALI
(Art. 244 del Decreto Legislativo n. 81/2008)

DATI ANAGRAFICI

Cognome _____ Nome _____ Sesso M F

Comune di Nascita _____ Prov. _____

Data di Nascita ____/____/____ Data di Decesso ____/____/____

Cod. Fiscale _____

Comune di Residenza _____ Prov. ____ Regione _____ Cod. Istat _____

Indirizzo _____ CAP _____

DATI CLINICI RELATIVI ALLA NEOPLASIA

Sede primaria _____

Sede metastatica _____

Tipo istologico _____

Data della prima diagnosi ____/____/____

Modalità della diagnosi

Stato del paziente

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Istologia o ematologia | <input type="checkbox"/> Vivente al ____/____/____ |
| <input type="checkbox"/> Citologia o ematologia | <input type="checkbox"/> Deceduto per _____ |
| <input type="checkbox"/> Radiologia o radioisotopica | |
| <input type="checkbox"/> Markers tumorali | |
| <input type="checkbox"/> Solo Clinica | |
| <input type="checkbox"/> Altro (<i>specificare</i>) _____ | |

ATTIVITA' LAVORATIVA PROBABILE CAUSA DELLA NEOPLASIA

(compilare un foglio per ciascuna delle attività economiche che si ritiene siano causa della neoplasia)

Attività lavorativa

Professione/Mansione svolta

Agente/i cancerogeno/i al quale il lavoratore è stato esposto durante lo svolgimento dell'attività lavorativa sopra indicata

Comune in cui si svolge l'attività lavorativa probabile causa della neoplasia

Periodo Lavorativo: Dal ____ / ____ / ____ Al ____ / ____ / ____

Posizione Lavorativa In servizio Cessata il ____ / ____ / ____

DATI DEL SOGGETTO NOTIFICATORE

Cognome _____ Nome _____

Professione _____ Istituto/Organizzazione _____

Indirizzo _____

n. tel. _____ Fax _____

E-mail _____

Data della compilazione: ____ / ____ / ____

Timbro e Firma _____

GUIDA ALLA COMPIILAZIONE

Il modulo di segnalazione dei tumori dovuti all'esposizione lavorativa ad agenti cancerogeni è costituito da quattro riquadri.

Il primo riporta i dati anagrafici del soggetto a cui è stata diagnosticata la neoplasia causata da agenti cancerogeni. Il secondo riferisce i dati clinici relativi alla neoplasia del soggetto in questione. Il terzo riquadro riporta le informazioni relative alla pregressa esposizione lavorativa del soggetto interessato dalla malattia.

Il quarto riquadro prevede la registrazione degli estremi del soggetto che trasmette la notifica.

DATI ANAGRAFICI

COGNOME	Cognome anagrafico del lavoratore
NOME	Nome anagrafico del lavoratore
SESSO	Barrare lo spazio corrispondente al sesso
COMUNE DI NASCITA	Riportare il comune di nascita
PROV.	Riportare la provincia di nascita abbreviata secondo la sigla Automobilistica (Roma=RM)
DATA DI NASCITA	Riportare la data di nascita in formato GG/MM/AA
DATA DEL DECESSO	Riportare la data del decesso in formato GG/MM/AA
CODICE FISCALE	Riportare il codice fiscale del lavoratore
COMUNE DI RESIDENZA	Riportare il comune di residenza
PROV.	Riportare la provincia di residenza abbreviata secondo la sigla automobilistica (Roma=RM)
REGIONE	Riportare la regione di residenza
INDIRIZZO	Riportare l'indirizzo del lavoratore per esteso
CAP	Riportare il codice di avviamento postale
DATI CLINICI RELATIVI ALLA NEOPLASIA	
SEDE PRIMARIA CERTA O PROBABILE	Indicare la sede di origine della lesione primitiva
SEDE METASTATICA	Indicare la sede con presenza di metastasi
TIPO ISTOLOGICO	Riportare per esteso la diagnosi morfologica
DATA DELLA PRIMA DIAGNOSI	Riportare la data della prima diagnosi in formato GG/MM/AA
MODALITA' DELLA DIAGNOSI	Barrare la casella corrispondente all'esame/i diagnostico/i effettuato/i (Istologia o ematologia, citologia o ematologia, radiologia o radioisotopica, markers tumorali, solo clinica, altro. Se altro specificare per esteso la modalità della diagnosi)
STATO DEL PAZIENTE	Barrare la casella corrispondente specificando la data di compilazione del modello se il soggetto è ancora in vita o gli estremi del decesso secondo certificato di morte (causa, data in formato GG/MM/AA e luogo del decesso) se deceduto

ATTIVITA' LAVORATIVA PROBABILE CAUSA DELLA NEOPLASIA

ATTIVITA' LAVORATIVA	Indicare brevemente la principale attività lavorativa che si ritiene abbiano causato la neoplasia. Compilare un foglio per ciascuna delle attività economiche che si ritiene siano causa della neoplasia
PROFESSIONE/MANSIONE SVOLTA	Indicare il compito affidato o lavoro svolto durante l'attività lavorativa indicata in precedenza, ove noto
AGENTE/I CANCEROGENO/I AL QUALE IL LAVORATORE È STATO ESPOSTO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA SOPRA INDICATA	Indicare l'/gli agente/i cancerogeno/i ai quali il lavoratore è stato esposto durante l'attività lavorativa indicata in precedenza, ove noto
COMUNE IN CUI SI SVOLGE L'ATTIVITÀ LAVORATIVA PROBABILE CAUSA DELLA NEOPLASIA	Indicare il comune in cui il lavoratore svolge l'attività lavorativa indicata in precedenza
PERIODO LAVORATIVO	Indicare la data di inizio e fine (formato GG/MM/AA) della attività lavorativa indicata in precedenza
POSIZIONE LAVORATIVA	Barrare la casella corrispondente alla posizione lavorativa indicata in precedenza (in servizio o cessata). Se la posizione lavorativa è cessata, indicarne la data (formato GG/MM/AA)

DATI DEL SOGGETTO NOTIFICATORE

COGNOME	Cognome anagrafico del soggetto notificatore
NOME	Nome anagrafico del soggetto notificatore
PROFESSIONE	Riportare la professione esercitata dal soggetto notificatore
ISTITUTO/ORGANIZZAZIONE	Riportare l'istituto o l'organizzazione presso cui il soggetto notificatore opera
INDIRIZZO	Riportare l'indirizzo per esteso del soggetto notificatore
N.TEL.	Prefisso/numero telefonico del soggetto notificatore
FAX	Prefisso/numero di fax del soggetto notificatore
E-mail	Indirizzo E-mail del soggetto notificatore
DATA DELLA COMPILAZIONE:	Indicare la data di compilazione dell'allegato (formato GG/MM/AA)
TIMBRO E FIRMA	Apportare timbro e firma del notificatore

**Alla Direzione Generale della Sanità
Servizio Promozione della salute
e osservatorio epidemiologico
Via Roma, 223 - 09123 - Cagliari -
E-mail: san.dgsan4@regione.sardegna.it**

Scheda di segnalazione Meso 1

Cognome e Nome: _____

Luogo e data di nascita: _____

Comune di residenza _____ Via _____ n. _____

Prov. _____ n. telefono _____ ASL _____

Diagnosi (Allegare copia del referto)

in base a:

- referto istologico del _____ n° _____

- referto citologico del _____ n° _____

- esami diagnostici (da indicare in mancanza di istologico) del

n° cartella clinica _____ data ricovero _____

Ricovero presso _____

Note: _____

Segnalazione del Dott. _____

Data _____

Ente di appartenenza o timbro _____

Firma

Indirizzi dei Destinatari

1) Per Denuncia/Segnalazione di malattia professionale

- SPreSAL ASL n. 1 di Sassari, via Rizzeddu n. 21/b - Sassari
PEC: serv.presal@pec.aslsassari.it E-mail: segreteria.spresal@spresal.it
Tel. 079/2062882 - 2062282 - 2062883 - 2062884 Fax 0792062881
- SPreSAL ASL n. 2 di Olbia, viale A. Moro - Olbia
PEC: spresal@pec.aslolbia.it E-mail: spresal.olbia@aslolbia.it
tel. 0789 552186 - 110 - 197 - 137 Fax 0789 552110
- SPreSAL ASL n. 3 di Nuoro, via Mons. Cogoni n. 2 - Nuoro
PEC: spresal@pec.aslnuoro.it E-mail: spresal@aslnuoro.it
Tel.0784 240673; 0784 240672; 0784 240674 Fax 0784 240679
- SPreSAL ASL n. 4 di Lanusei, via Piscinas n. 5 - Lanusei
PEC: serv.spresal@pec.asllanusei.it E-mail: spresalas4@libero.it
Tel. 0782 624960 Fax 0782 628464
- SPreSAL ASL n. 5 di Oristano, via Carducci n. 35 - Oristano
PEC: spresal@pec.asloristano.it E-mail: spresal.or@asloristano.it
Tel. 0783.317735 - 317841
- SPreSAL ASL n. 6 di Sanluri, via Bologna n. 13 - Sanluri
PEC: spresal@pec.aslsanluri.it E-mail: spresal@aslsanluri.it
Tel. 070 9359516 Fax 070 9359520
- SPreSAL ASL n. 7 di Carbonia, via Costituente - Carbonia
PEC: spresal@pec.aslcarbonia.it
Tel. 0781 6683945 Fax 0781 668 3925 - 3944
- SPreSAL ASL n. 8 di Cagliari, via Romagna n. 16 - Cagliari
PEC: spresal@pec.aslcagliari.it E-mail: segreteria.spresal@asl8cagliari.it
tel. 070 47444227 - 212 - 224 Fax 070 47444225
- Direzione Territoriale del Lavoro Cagliari-Oristano:
 - sede Cagliari, via Emilio Pirastu n. 2 - Cagliari
 - sede Oristano, via Lazio n. 13 - OristanoPEC: dtl.cagliari-oristano@pec.lavoro.gov.it E-mail: DTL-Cagliari-Oristano@lavoro.gov.it
Tel. 0783/ 210122 Fax 0783/298033
- Direzione Territoriale del Lavoro Nuoro, via Peppino Catte n. 106 - Nuoro
PEC: dtl.nuoro@pec.lavoro.gov.it E-mail: DTL-Nuoro@lavoro.gov.it
Tel. 0784 30494 - 30571 - 30582 Fax 0784 232920
- Direzione territoriale del lavoro Sassari, via Lelio Basso, n. 16 - Sassari
PEC: dtl.sassari@pec.lavoro.gov.it E-mail: dtl-sassari@lavoro.gov.it
Tel. 07928501 - 0792850200 Fax: 0792850215
- INAIL
Vedasi il punto 2) di pagina 19.

2) Per Certificazione di malattia professionale

- INAIL

- Manuale di “Certificati medici di malattia professionale online” reperibile all’indirizzo:
https://www.inail.it/cs/internet/docs/ucm_220636.pdf?datapubblicazione=2016-02-16§ion=atti-e-documenti.

3) Per Referto di malattia professionale

- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari
Piazza Repubblica, n. 18 – Cagliari
E-mail: prot.procura.cagliari@giustiziacert.it
Tel. 070 60221 (centralino) Fax: 070 6022845/548
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro
Via Leonardo Da Vinci, n. 17 – Nuoro
E-mail: procura.nuoro@giustizia.it
Tel. 0784 216200 (centralino) Fax: 0784 30195
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei
Via Marconi, n. 9 – Lanusei
E-mail: procura.lanusei@giustizia.it
Tel. 0782 40157 (centralino) Fax: 0782 41543
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania
Via Limbara, n. 9 – Tempio Pausania
E-mail: prot.procura.tempiopausania@giustiziacert.it
Tel. 079 678900 Fax: 079 670381
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano
Piazza Aldo Moro – Oristano
E-mail: cnr.procura.oristano@giustiziacert.it
Tel. 0783 792399 (centralino) Fax: 0783 792831
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari
Via Roma, n. 49 – Sassari
E-mail: procura.sassari@giustizia.it
Tel. 079 204500 (centralino) Fax: 079 238576 - 079 238278